



---

## Modifica Regolamento comunale delle canalizzazioni

---

Egregio Signor Presidente,  
Gentili signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione la modifica di alcuni articoli del Regolamento comunale delle canalizzazioni per adeguare verso il basso l'importo minimo della tassa d'uso (art. 37 cpv. 3) per l'utenza «ordinaria» e di precisare le modalità della stessa per le industrie con un carico inquinante superiore a 300 abitanti equivalenti (art.li 24 e 38).

### 1. Tassa d'uso (art. 37 cpv. 3)

Il Regolamento delle Canalizzazioni per il Comune di Monteceneri è stato approvato dal Consiglio comunale il 12 dicembre 2012 quale «*tappa della completa revisione della legislazione comunale necessaria per abrogare le norme degli ex-Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino ed uniformare le disposizioni valide per tutti i cittadini e le aziende*» (vedi MM 55 del 9 novembre 2012).

In particolare, per quanto riguarda le Tasse d'uso per l'utenza «ordinaria» si sono dovuti uniformare le modalità applicate dagli ex-Comuni optando per un sistema di calcolo che considera unicamente il consumo di acqua potabile e industriale. Questa soluzione è stata ritenuta, quella che meglio rispetta il principio della causalità (o del «chi inquina, paga»). Per le altre considerazioni a sostegno di questa soluzione, rinviamo al già citato MM 55<sup>1</sup>

Per fissare gli importi minimi e massimi delle tasse d'uso, il Municipio aveva tenuto conto dei Consuntivi degli anni precedenti e del Preventivo 2013, nonché dell'importo medio (riportato al consumo d'acqua) pagato dai cittadini di Monteceneri in base ai regolamenti dei rispettivi ex-Comuni (Fr. 0.88/mc). A quel momento, con la tassa minima di Fr. 0.80 per metro cubo si ipotizzava di incassare almeno il 75% delle spese.

Tuttavia, a seguito dell'aumento dell'utenza e, in particolare, all'avvio di alcune attività con grossi consumi d'acqua, in sede di Consuntivo è risultato che pur applicando solo l'importo minimo previsto dal Regolamento gli importi incassati superavano la copertura dell'80% dei costi per la depurazione delle acque.

I dati di Consuntivo sono i seguenti:

Anno	Costi	Ricavi	Saldo	% di copertura
2013	317'626.70	300'093.50	17'533.20	94.48%
2014	320'435.20	260'485.60	59'949.60	81.29%
2015	366'589.25	436'822.15	70'232.90	119.15%

Le prime indicazioni per il Consuntivo 2016 e il Preventivo 2017 confermano questa tendenza.

---

<sup>1</sup> <http://www.monteceneri.ch/docs/22afa4bab5014019980eb487c96557f1.pdf>

In queste condizioni, come per altro già annunciato con il Preventivo 2015, il Municipio ritiene giustificato, oltre che dovuto, una riduzione dell'importo minimo a Fr. 0.50 il mc. In sede di ordinanza, il Municipio potrà quindi fissare annualmente le tasse per l'uso delle canalizzazioni tenendo conto dell'obiettivo di coprire almeno l'80% dei costi e l'obbligo di non superare un grado di copertura del 100%.

Per questi motivi il Municipio propone pertanto di modificare l'art. 37 con la seguente modifica evidenziata in rosso:

### **Art. 37 Tassa d'uso**

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti. Il grado di copertura dei costi deve essere di almeno l'80% e non può essere superiore al 100%.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra ~~Fr. 0.80~~ **Fr. 0.50** e **Fr. 2.00** per m<sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di Fr. 100.00.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.5 e il 2.0‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 100.00.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

## **2. Scarico di acque industriali e relative tasse**

Al momento della ratifica del Regolamento Canalizzazioni, la Sezione degli Enti Locali (SEL) ha sospeso l'applicazione degli art. 24 Acque industriali e 38 Tasse d'uso per casi particolari in quanto anticipavano (per altro in accordo con il signor Crivelli allora responsabile del dossier presso la SPAAS) aspetti legati alle acque industriali con una connotazione regionale che doveva trovare una soluzione uniforme nell'ambito dello Statuto e dei Regolamenti del Consorzio depurazione Acque di Lugano e Dintorni (CDALED).

Nel frattempo, il CDALED ha approvato le necessarie basi legali che permettono di modificare gli art. 24 e 38 e di sottoporli di nuovo alla SEL per la ratifica.

Per quanto riguarda le acque di tipo industriale è possibile **stralciare** tutti gli elementi che regolano le modalità per determinare il grado di inquinamento delle acque in quanto questi aspetti sono regolati dal CDALED. Il nuovo testo è il seguente:

### **Art. 24 Acque di tipo industriale**

Lo scarico di acque di tipo industriale nelle canalizzazioni è ammesso soltanto se chi le genera dispone di un'autorizzazione cantonale (art. 7 OPAC).

Analogamente, e per gli stessi motivi, anche l'Art. 38, che si applica non solo alle industrie ma anche alla Piazza d'Armi del Monte Ceneri, può essere semplificato come segue (stralci e modifiche evidenziate in rosso)

## Art. 38 Tassa d'uso

1. Sono casi particolari gli utenti che immettono nelle canalizzazioni un carico inquinante pari o superiore a 300 abitanti equivalenti (AE). Il carico inquinante è determinato dal Consorzio depurazione delle acque (CDA). ~~e ratificato dalla SPAAS.~~
2. ~~Con~~ Per questi utenti, il Municipio fissa la tassa d'uso ~~mediante una convenzione che terrà~~ tenendo conto dei costi effettivi per lo smaltimento delle acque secondo la fattura trasmessa dal CDA.
3. L'importo base determinante è quello indicato dall'art. 37 cpv. 3 e dalla relativa ordinanza municipale (art. 37 cpv. 2). La tassa d'uso annuale è stabilita ~~aumentando o diminuendo l'importo determinante~~ in modo da assicurare al Comune un ricavo fino alla copertura del costo effettivo CDA ~~causato~~ dall'utente maggiorato di una quota proporzionale per le altre spese per la gestione delle canalizzazioni, ritenuto un minimo dell' 80 %.
4. ~~In caso di rinuncia alla posa del campionatore degli scarichi (art. 24 cpv. 3) la convenzione fissa anche i dati e le condizioni di scarico che determinano il calcolo degli AE. La convenzione viene aggiornata ad ogni modifica dell'ordinanza municipale (art. 37 cpv. 3) o della chiave di riparto del CDA, ma in ogni caso ogni 4 anni.~~

Visto quanto precede, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

d e l i b e r a r e :

1. E' approvata la modifica degli articoli 24, 37 cpv. 3 e 38 del Regolamento comunale delle canalizzazioni.
2. La modifica approvata entra in vigore con effetto 1° gennaio 2017, dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con la massima stima.



**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**  
IL SINDACO: *A.Celio Cattaneo*      IL SEGRETARIO: *L.Leoni*

**Commissioni incaricate dell'esame: Gestione e Petizioni**